NUOVO ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI

Art. 7

Autorizzazione al ripristino dell'esercizio

I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei quali sia stato precedentemente revocato l'esercizio provvisorio d'impresa, possono essere autorizzati, sentito il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al ripristino dell'esercizio stesso, a condizione che presentino un adeguato programma per la sistemazione della situazione debitoria pregressa da cui risultino altresi' le disponibilita' finanziarie residue, indispensabili per la ripresa dell'attivita'.

Versione in vigore dal 12 novembre 1999, non più in vigore dal 18 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dei consorzi agrari
Estremi	Legge 28 ottobre 1999, n. 410
Capo	I — Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dei-consorzi-agrari/art-7-autorizzazione-al-ripristino-dell-esercizio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it